

TESTO DA PREDISPORRE AI SENSI DELLA LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E DI QUALITÀ DEI
PRODOTTI ALIMENTARI”

Art. 2
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
DI PRODUZIONE INTEGRATA

* * * * *

IL REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata”

Articolo 1

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce il marchio collettivo di qualità denominato “Sistema di qualità di produzione integrata” (SQNPI), nel rispetto di quanto disposto con Legge 3 febbraio 2011, n. 4, con le seguenti finalità:

- a) contraddistinguere le produzioni agricole ed alimentari certificate sulla base dello standard del SQNPI elaborato dall'organismo tecnico-scientifico di cui all'art.2, comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
- b) promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata;
- c) portare a conoscenza dei consumatori attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche qualitative dei prodotti e le relative modalità di produzione.

Articolo 2

Il marchio è costituito dal logo e dalla denominazione di cui all'allegato 1, parte integrante del presente regolamento.

Articolo 3

Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che può demandare i controlli circa l'uso dello stesso ad autorità pubbliche designate o a organismi di controllo privati accreditati, terzi ed indipendenti, riservandosi di vigilare sull'attività degli stessi.

Le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previste nel presente regolamento sono esercitate dalla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, salvo quanto specificamente previsto nei successivi articoli.

Articolo 4

Il marchio individua i prodotti agroalimentari certificati sulla base dello standard definito dalle norme tecniche del “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI”.

Articolo 5

Il marchio può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell’Unione europea, compresi nelle categorie dei produttori, condizionatori e confezionatori, (distributori) che aderiscono al SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema, certificate dagli organismi di controllo di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Il marchio collettivo del SQNPI può essere affiancato dai marchi distintivi dei sistemi di qualità regionali di produzione integrata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce con provvedimenti specifici le modalità per l’estensione d’uso del marchio del SQNPI ad altri sistemi nel rispetto del DM istitutivo.